REGOLAMENTO (CEE) N. 206/73 DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 1973

che modifica il regolamento (CEE) n. 2474/72 relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato per ultimo dall'atto (2) allegato al trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica (3), firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte (4), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2714/72 (5), in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2474/72, della Commissione, del 27 novembre 1972 (6), modificato del regolamento (CEE) n. 72/73 (7), prevede all'articolo 1, lettera a), che il burro posto in vendita deve essere entrato all'ammasso durante i mesi di giugno e luglio 1972; che è opportuno, per tener conto dell'evoluzione delle scorte di burro nella Comunità, di estendere la misura al burro entrato in ammasso nel mese di agosto 1972;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2474/72, i termini «durante i mesi di giugno e luglio 1972» sono sostituiti dai termini «durante il periodo compreso tra il 16 maggio e il 31 agosto 1972».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(3) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(4) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.
(5) GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 15.
(6) GU n. L 267 del 28. 11. 1972, pag. 13.
(7) GU n. L 12 del 13. 1. 1973, pag. 15.